

GESTIONE D'IMPRESAdi **GIANNI ALLEGRETTI****Obbligo del "domicilio digitale" (PEC) per imprese e professionisti**

Non chiamiamola più PEC, ma domicilio digitale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Dal decreto Semplificazioni, ecco la nuova comunicazione da inviare entro il 1.10.2020 al Registro delle Imprese e agli ordini professionali.

Il decreto Semplificazioni **cambia denominazione della PEC** che diviene il " *domicilio digitale* " delle imprese e dei professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, peraltro lo era già di fatto, prevedendo che tutti i soggetti che non abbiano provveduto alla comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese e agli ordini professionali debbano provvedervi **entro il 1.10.2020** .

E' quanto prevede l'art. 37 D.L. 16.07.2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) con il dichiarato obiettivo di completare il percorso di transizione digitale di imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione avviato con i D.L. 185/2008 e 179/2012.

In realtà, più che di " *misura urgente per la semplificazione e l'innovazione digitale* ", si tratta (forse) della presa d'atto che (molti?) imprese e professionisti **non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese e agli ordini professionali dell'indirizzo PEC** ovvero sono in possesso di indirizzi non più attivi, situazioni che per le imprese avrebbero già dovuto essere oggetto di rilevazione da parte del Registro delle Imprese in esecuzione della Direttiva Ministero della Giustizia e MISE 29.04.2015 secondo la quale il Registro avrebbe dovuto verificare con periodicità almeno bimestrale la presenza, l'attività e l'univocità dell'indirizzo PEC con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il nuovo termine, grazie anche all'inasprimento delle sanzioni, appare, pertanto, come l'estremo tentativo di addivenire all'aggiornamento e completamento dei database della Pubblica Amministrazione e degli ordini professionali.

L'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC, infatti, era già previsto all' **art. 16, c. 7 D.L. 185/2008** per i professionisti iscritti in ordini e collegi e per le imprese costituite in forma societaria ai sensi dell'art. 16, cc. 6 e 6-bis D.L. 185/2008 e in forma individuale ai sensi dell'art. 5, cc. 1 e 2 D.L. 179/2012.

In pratica, quindi, ove il Registro delle Imprese e gli ordini professionali avessero svolto il proprio compito di controllo, del provvedimento in esame non ci sarebbe stata alcuna necessità.

Esso, infatti, non reca alcuna novità né innovazione limitandosi unicamente a prevedere la modificazione della locuzione PEC con quella di " *domicilio digitale* ", il termine per l'adempimento e il **regime sanzionatorio** per l'inosservanza.

Viene, infatti, previsto che:

- la sostituzione della locuzione "PEC" con " *domicilio digitale* " ha il solo scopo di coordinare la terminologia a quella di cui al D.L. 82/2008 (Codice della amministrazione digitale) e alla normativa europea;
- le imprese operanti in qualunque forma (societaria o individuale) che non vi hanno ancora provveduto, devono comunicare il domicilio digitale al Registro dell'Imprese nel termine del 1.10.2020;
- in caso di inadempimento il Registro delle Imprese provvede alla assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale e all'applicazione di una sanzione pari al **doppio di quella prevista dall'art. 2603 C.C.** (da 103 a 1.032 euro) per le società e pari al **triplo di quella prevista dall'art. 2194 C.C.** (da 10 a 516 euro) per le ditte individuali;
- identico obbligo e termine di comunicazione è previsto per i **professionisti** nei confronti dell'ordine o collegio di appartenenza i quali, in caso di inottemperanza anche dopo la diffida ad adempiere entro 30 giorni, dovranno provvedere alla sospensione del professionista sino a quando non provveda a comunicare il domicilio.

Si rammenta, infine, che le **imprese di nuova costituzione** siano esse individuali o in forma societaria hanno l'obbligo della indicazione del domicilio digitale nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese, pena la sospensione della domanda sino alla sua integrazione e che, in caso di domicilio digitale non attivo, il Conservatore del Registro richiede all'impresa l'indicazione un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e, decorso inutilmente tale termine senza che vi sia opposizione da parte della stessa impresa, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo (PEC) dal Registro, avvia la procedura sanzionatoria e assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale.